

# doValue

## **Regolamento del Collegio Sindacale di doValue S.p.A.**

*Approvato dal Collegio Sindacale il 7 luglio 2023*



*Leading the evolution of the servicing industry*

**Regolamento del Collegio Sindacale  
di  
doValue S.p.A.**

*Approvato dal Collegio Sindacale il 7 luglio 2023*

## **REGOLAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE di doValue Approvato nella riunione del 7 luglio 2023**

### **Premessa**

1.1 Il presente regolamento (di seguito anche il "Regolamento") viene adottato dal Collegio Sindacale (di seguito anche il "Collegio") di doValue S.p.a. - Società di diritto italiano, con azioni quotate sul segmento STAR di Euronext Milan (EXM), che, ai sensi dell'art. 2497, esplica azione di Direzione e Coordinamento sulle società dell'omonimo Gruppo operante in Sud Europa, principalmente, nel campo dei servizi di credit e real estate management per banche e investitori (di seguito la "Società") – allo scopo di codificare le regole di funzionamento del Collegio medesimo, nel quadro delle disposizioni dettate dal Codice Civile, dalla vigente normativa, ordinaria e speciale, di rango primario ed in particolare dal d.lgs. n. 58/1998 (TUF), oltre che dal d.lgs. n. 231/2007 e dal d.lgs. n. 231/2001, nonché dalle rispettive disposizioni di attuazione.

1.2 Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento, si intendono richiamate le norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti, ivi comprese le norme di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

### **ART. 1 – Composizione e funzionamento del Collegio Sindacale**

1.1. Il Collegio Sindacale ("Collegio") - nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 148, commi 1-bis, 2 e 2-bis del TUF – è composto da tre Sindaci effettivi, fra i quali il Presidente.

1.2. I Sindaci devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della Società. Il Collegio Sindacale valuta l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione.

1.3. I singoli membri del Collegio valutano prima di accettare l'incarico la loro indipendenza e ne riferiscono al Collegio nella prima occasione utile successiva all'accettazione della loro nomina e, comunque, non oltre la prima riunione del Collegio successiva a tale accettazione (dandone il Collegio atto nel relativo libro delle adunanze) e – successivamente – verificano periodicamente con cadenza almeno annuale il permanere dei relativi requisiti.

1.4. I Sindaci, fermo il rigoroso rispetto del requisito di indipendenza da essi costantemente posseduto, possono assumere incarichi di amministrazione e controllo, oltre che nelle altre Società del Gruppo (solo di controllo), presso altre Società, purché nei limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti. Il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dal Collegio Sindacale entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti.

1.5. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha, peraltro, effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

1.6. Il Collegio si riunisce, di norma, una volta al mese, su convocazione del Presidente, secondo un calendario almeno trimestrale delle riunioni, deciso dall'organo stesso, salvo che sopravvengano ragioni particolari per prorogare o anticipare tali riunioni. Il Presidente può inoltre convocare il Collegio ogni qual volta lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta domanda motivata scritta da un proprio componente. Il Presidente, nel convocare il Collegio ma mezzo della posta elettronica o attraverso altro mezzo ritenuto idoneo, fissa l'ordine del giorno, che deve indicare chiaramente tutti i titoli degli argomenti da trattare, nonché il luogo, la data e l'ora di svolgimento della riunione. Alle riunioni è possibile partecipare attraverso l'utilizzo di mezzi telematici. I Sindaci, oltre che la loro eventuale assenza, devono comunicare per tempo le modalità attraverso le quali intendano partecipare alle adunanze.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza (ovvero con la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione) della maggioranza dei Sindaci effettivi. La riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

1.7. Alle riunioni devono partecipare, se convocati dal Presidente, dirigenti, personale dipendente, responsabili delle funzioni di controllo, professionisti esterni.

1.8. Il Presidente provvede affinché sulle materie inserite nell'ordine del giorno venga consentito ai sindaci l'accesso alle informazioni attraverso sistemi che ne garantiscano sicurezza e riservatezza. Il Presidente redige l'ordine del giorno sulla base delle proprie informazioni e dei flussi informativi che ad egli pervengono, nonché sulla base delle proposte all'uopo formulate dagli altri Sindaci.

1.9. I Sindaci sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sui documenti e sulle informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare le procedure adottate dalla Società per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

1.10. Il Presidente del Collegio Sindacale, a cui spetta presiedere le riunioni, garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del Collegio e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge lo stesso siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A questi fini, il Presidente, con la collaborazione di dipendenti della Società all'uopo specificamente assegnati, provvede affinché:

- (i) ai Sindaci sia trasmessa con congruo anticipo, la documentazione a supporto delle deliberazioni del Collegio;
- (ii) la documentazione a supporto delle deliberazioni sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

1.11. Le riunioni del Collegio sono oggetto di apposita verbalizzazione e la discussione può essere oggetto di registrazione. Il verbale viene predisposto dal Presidente o da un Sindaco da egli incaricato, con la collaborazione di dipendenti della Società all'uopo specificamente assegnati.

1.12. I verbali delle riunioni sono trascritti in apposito libro tenuto ai sensi dell'art. 2421, comma 1, n. 5) custodito, in armadi ignifughi ed in luoghi sicuri, presso la sede della Società ovvero presso altro luogo scelto dal Presidente. Il Collegio decide, di volta in volta a seconda della rilevanza ed importanza degli atti, se trascrivere a libro la documentazione a supporto delle proprie riunioni o se allegare la stessa al verbale; in tale ultimo caso la documentazione allegata viene custodita dalla Struttura della Società. I verbali del Collegio, successivamente alla loro trascrizione a libro, ove lo stesso Collegio lo ritenga necessario, possono essere trasmessi, anche per estratto, a cura del Presidente del Collegio al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché ne informi ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ed adotti, ove necessario, le iniziative e i provvedimenti ritenuti opportuni e di legge.

1.13. I compiti e le facoltà attribuiti dal presente Regolamento al Presidente del Collegio spettano, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Sindaco più anziano di età.

## **Art.2 – Competenze del Collegio Sindacale**

2.1. Il Collegio Sindacale esercita i compiti e le funzioni previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. Il Collegio Sindacale, in particolare, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento; in tale ambito, esso esercita, altresì, le funzioni attribuite dall'art. 19 del D. Lgs. 39/2010.

2.2. I controlli posti in essere dal Collegio sindacale devono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) trasversalmente, tutta l'organizzazione aziendale, includendo verifiche in ordine ai sistemi e alle procedure (ivi inclusi quelli informativi e amministrativo-contabili); considerata la pluralità di funzioni aventi, all'interno dell'azienda, compiti e responsabilità di controllo, il Collegio accerta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e affidabilità del sistema complessivo dei controlli interni, l'adeguato funzionamento di ciascuna funzione di controllo e/o struttura avente compiti di controllo ed il loro coordinamento, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- (ii) la completezza, funzionalità, affidabilità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio;
- (iii) le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario, ivi incluse quelle previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati

o da associazioni di categoria, a cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;

- (i) l'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998;
- (ii) le operazioni poste in essere con parti correlate;
- (iii) ogni altro profilo e/o tematica ritenuti di specifico interesse.

2.3. Il Collegio Sindacale, atteso che le azioni della Società sono quotate, assicura i controlli previsti per tale tipologia di Società ed in particolare quanto disposto dagli artt. 148 e ss. del d.lgs. n. 58/1998.

2.4. Il Collegio Sindacale, ove svolga le funzioni dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui è dotata la Società per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo; in tale quadro, formula le proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine agli interventi, integrativi e/o modificativi, da apportare ai modelli di organizzazione e di gestione, al fine di assicurare, in tale ambito, un efficace presidio.

2.5. Il Collegio verifica, nel continuo, la presenza di adeguate forme di coordinamento con il Revisore legale dei conti.

2.6. Nella concreta determinazione dell'intensità e delle modalità delle verifiche da condurre, nonché nella valutazione delle eventuali irregolarità riscontrate, tiene in considerazione sia la rilevanza delle perdite che potrebbero derivarne per la Società e per il Gruppo sia le ricadute sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia della clientela e del pubblico in generale.

2.7. Il Collegio Sindacale intrattiene rapporti con gli omologhi Collegi delle altre componenti del Gruppo, convocando, su specifiche tematiche, riunioni con la partecipazione dei Presidenti dei Collegi Sindacali delle controllate.

2.8. Il Collegio verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle

anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili; il Collegio rivolge particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente, in senso lato, i conflitti di interesse. Il Sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società informa tempestivamente ed in modo esauriente gli altri Sindaci ed il Consiglio di Amministrazione circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse; il Collegio Sindacale esprime al riguardo le proprie valutazioni ed adotta le iniziative più opportune a tutela degli interessi della Società e del Gruppo.

2.9. Per il corretto esercizio dei compiti ad esso affidati, il Collegio Sindacale:

- (i) si avvale della propria struttura di supporto, composta da personale e mezzi tecnici idonei alla complessità delle funzioni, posta a propria disposizione dal Consiglio di Amministrazione;
- (ii) può avvalersi delle strutture e delle Funzioni Aziendali di Controllo per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento del proprio ruolo; a tal fine, riceve le relazioni periodiche delle Funzioni Aziendali di Controllo direttamente dai rispettivi Responsabili, oltre a Flussi Informativi relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

### **Art. 3 – Poteri e responsabilità del Collegio Sindacale**

3.1 Il Collegio Sindacale, ai sensi di quanto disposto e d.lgs. n. 58/1998, informa, senza indugio, l'Autorità di Vigilanza competente di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione della Società o di una componente del Gruppo, o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attività; il Collegio, parimenti, adempie agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 46 del d.lgs. n. 231/2007.

3.2. Con proposta motivata presenta all'Assemblea degli Azionisti la nomina del Revisore legale dei conti, valutandone accuratamente la professionalità, l'esperienza e l'indipendenza, affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa della Società e del Gruppo.

3.3. Fermi restando gli obblighi di informativa nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato della Società le eventuali carenze e irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia; la segnalazione, laddove riguardi una componente del Gruppo, è altresì inoltrata agli Organi di Amministrazione e Controllo della controllata.

3.4. Il Collegio Sindacale viene sentito dal Consiglio di Amministrazione, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo, sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del Sistema dei Controlli Interni (poteri, responsabilità, risorse, Flussi Informativi, gestione dei conflitti di interesse).

3.5. I Sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo ex art. 2403 bis c.c., tenendo immediatamente informati delle ispezioni e verifiche gli altri componenti dell'organo di controllo.

### **Art. 4 - Durata del Regolamento**

4.1. Il Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Collegio e rimane in vigore sino alla scadenza di quest'ultimo e verrà successivamente sottoposto all'approvazione del Collegio che sarà nominato a seguito della suddetta scadenza.

**doValue**



**doValue**

*Leading the evolution of the servicing industry*